

**Legge 22 giugno 2016, n. 112
Legge sul Dopo di Noi**

Rappresentazione schematica della struttura di trust prevista per essere oggetto delle agevolazioni fiscali ex L.112/2016

Premesso che:

- a) l'atto istitutivo di trust deve essere rogato per atto pubblico (notaio) *(n.d.r. ciò poiché in ogni altro caso l'atto istitutivo di trust può essere redatto in forma di scrittura privata registrata, quindi senza l'ausilio del notaio, ai sensi dell'art.3 della Convenzione de L'Aja del 1985 pur essendo poi oggetto di conferimento di beni immobili o mobili registrati);*
- b) l'atto istitutivo di trust deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; deve descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; deve indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
- c) l'atto istitutivo di trust deve individuare gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo di trust deve indicare inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
- d) gli esclusivi beneficiari *(n.d.r. del reddito)* del trust devono essere unicamente le persone con disabilità grave;
- e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- f) l'atto istitutivo del trust deve individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust a carico del trustee. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- g) l'atto istitutivo del trust deve stabilire il termine finale della durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
- h) l'atto istitutivo del trust deve stabilire la destinazione del patrimonio residuo;
- i) in caso di premorienza del beneficiario *(n.d.r. la persona con disabilità grave)* rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust *(n.d.r. il disponente)* i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti *(n.d.r. ritorno dei beni al disponente a causa di morte*

del soggetto con disabilità grave) godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;

- j) al di fuori dell'ipotesi di cui al punto i), in caso di morte del beneficiario del trust *(n.d.r. la persona con disabilità grave)* il trasferimento del patrimonio residuo *(n.d.r. a favore dell'ulteriore beneficiario del fondo, dopo il disabile grave)* è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, e destinatari del patrimonio residuo;

il trust istituito, beneficia dei seguenti incentivi fiscali:

- 1) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituito in favore delle persone con disabilità grave le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
- 2) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee sono esenti dall'imposta di bollo;
- 3) in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale *(n.d.r. IMU)*;
- 4) alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro¹.

¹ Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di trust istituiti ai sensi della L.112/2016 sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.